Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 230 del 22 agosto 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **487.**

Approvazione dello statuto della Università statale degli studi di Trento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **487.**

Approvazione dello statuto dell'Università statale degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione dell'Università statale degli studi di Trento;

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 40 della citata legge n. 590/1982;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare il nuovo statuto proposto dai competenti organi accademici ad eccezione della parte sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha ancora espresso parere;

Considerato che con successivo provvedimento si disporrà l'approvazione delle norme statutarie non comprese nello statuto annesso al presente decreto, relative al titolo II: capo III: corsi di laurea in ingegneria forestale ed in ingegneria dei materiali; capi VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI - scuole dirette a fini speciali e scuole di specializzazione; titolo III - disposizioni transitorie e finali;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dalla citata legge 14 agosto 1982, n. 590;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università statale degli studi di Trento, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 386

STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
ISTITUZIONE, AUTONOMIA E FUNZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.
Istituzione e autonomia dell'Università

L'Università degli studi di Trento, istituita con legge 14 agosto 1982, n. 590, è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università e dotata di speciale autonomia, secondo i princìpi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Essa opera osservando le norme del presente statuto, del regolamento generale e dei regolamenti particolari, proseguendo e sviluppando l'esperienza della libera Università degli studi di Trento.

Art. 2.
Funzione dell'Università

L'Università degli studi di Trento ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.

L'Università, quale sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche e di ricerca, organizza, nell'ambito della propria funzione, iniziative integrative e di supporto per le attività scientifiche e didattiche e promuove l'educazione permanente e l'aggiornamento professionale anche del proprio personale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Università può concordare iniziative con altre istituzioni scientifiche e culturali, puo stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché promuovere la formazione di consorzi.

Capo II
AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 3.
Organi di governo

Sono organi di governo dell'Università:

1) il corpo accademico;
2) il rettore;
3) il consiglio di amministrazione;
4) il presidente del consiglio di amministrazione;
5) la giunta esecutiva;
6) il senato accademico;
7) la commissione per la ricerca scientifica;
8) i consigli di facoltà;
9) i presidi di facoltà;
10) i consigli e i presidenti di corso di laurea;
11) i consigli e i presidenti di indirizzo;
12) i consigli e i direttori di dipartimento;
13) i consigli e i direttori delle scuole.

Art. 4.
Corpo accademico

Il corpo accademico è costituito dai professori di ruolo dell'Università. Esso è convocato all'inizio di ogni anno accademico per udire la relazione del rettore sullo stato dell'Ateneo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 5.
Rettore

Il rettore, eletto secondo la normativa statale vigente e nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è la massima autorità accademica dell'Università.

Egli esercita tutte le funzioni a lui demandate dalla legislazione vigente, comprese quelle di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 17 del regolamento generale approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41, lettera *b*), della legge 14 agosto 1982, n. 590.

In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;

c) esercita, in materia di finanziamento dell'Università, il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

d) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il rettore nomina tra i professori ordinari o straordinari dell'Università un pro-rettore, al quale può delegare le funzioni previste dalla normativa vigente e che lo sostituisce in caso di assenza o di altro impedimento.

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, organo di programmazione generale dell'Università, si compone:

a) del rettore;

b) del pro-rettore;

c) di sei rappresentanti dei professori ordinari e straordinari;

d) di sei rappresentanti dei professori associati;

e) di quattro rappresentanti dei ricercatori universitari. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento;

f) di tre rappresentanti degli studenti; la rappresentanza non è soggetta a variazioni.

Per le modalità di elezione si osservano le norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

g) del direttore amministrativo;

h) di rappresentanti del personale non docente dell'Università, nel numero previsto dalla normativa vigente;

i) di tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento;

l) di un rappresentante della regione Trentino-Alto Adige;

m) di un rappresentante del comune di Trento;

n) di un rappresentante del Governo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università o istituti superiori;

o) dell'intendente di finanza della provincia di Trento;

p) di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;

q) di un rappresentante dei lavoratori e uno degli imprenditori, nominati dalla provincia autonoma di Trento, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative;

r) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;

s) di un rappresentante dell'Istituto trentino di cultura o di altra istituzione culturale della provincia designata dalla provincia autonoma di Trento.

Gli enti ed i privati che, su preventiva accettazione del consiglio di amministrazione, concorrano al mantenimento dell'Università con contributo annuo non inferiore a quello indicato dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed eventuali successivi aggiornamenti, hanno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante.

Nel caso del verificarsi della fattispecie prevista al comma precedente e in caso di variazione in aumento della rappresentanza di cui alla lettera *h*) del primo comma, il numero dei componenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del primo comma è aumentato, nell'ordine, di una unità per ognuno dei membri del consiglio di amministrazione così designati.

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, si assentino per più di tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti con le modalità di cui al penultimo comma del presente articolo.

L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle riunioni del consiglio di amministrazione; nel caso in cui egli sia impossibilitato ad intervenire o in caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere *b*), *f*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *q*), *r*) ed *s*) non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione.

E' compito del rettore provvedere alla indizione delle elezioni per i rappresentanti delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Esso resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 7.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

1) indica criteri generali per la formulazione dei piani di sviluppo, anche pluriennali, dell'Università e delibera i piani, secondo quanto disposto dai successivi paragrafi;

2) coordina le proposte del senato accademico relative alle richieste di posti di personale docente ed alla ripartizione dei posti medesimi di cui al successivo art. 10;

3) delibera i piani annuali e poliennali, e i relativi aggiornamenti, formulati dalla commissione per la ricerca scientifica ai sensi del successivo art. 11;

4) delibera il piano pluriennale, e i relativi aggiornamenti, di collaborazione con altre Università ed istituti di istruzione superiore e di ricerca scientifica di cui al successivo art. 19;

5) delibera il piano pluriennale, e i relativi aggiornamenti, per l'edilizia di cui al successivo art. 18;

6) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'Università di cui al successivo art. 20;

7) approva, sentite le facoltà, il senato accademico, i dipartimenti e la commissione per la ricerca scientifica, un programma di spesa pluriennale ed i relativi aggiornamenti;

8) approva, entro il mese di novembre di ciascun anno, sentito il senato accademico e la comissione per la ricerca scientifica, il bilancio preventivo annuale;

9) approva, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

10) determina annualmente l'importo delle tasse, soprattasse e contributi ed altri corrispettivi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi e rimessi all'autonomia dell'Università;

11) propone al Ministro della pubblica istruzione, sentito il senato accademico e su conforme parere del consiglio di facoltà o comitato tecnico ordinatore interessato, i tempi di attivazione delle facoltà, dei corsi di laurea e delle scuole di nuova istituzione;

12) delibera, su proposta delle facoltà interessate, previo parere favorevole del senato accademico, l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

13) detta direttive per l'attività della giunta esecutiva cui sono delegati gli impegni sui capitoli di bilancio;

14) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalle norme sull'ordinamento universitario, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dal presente statuto.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'Università, del particolare ordinamento autonomistico locale.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i suoi membri non appartenenti a personale universitario.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva e li presiede;

b) esercita, in materia di finanziamento dell'Università, il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

c) rappresenta l'Università nei rapporti con la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e, l'opera universitaria o il suo ente sostitutivo, ai fini della formazione e dell'attuazione del piano di sviluppo dell'Università, in particolare ai fini della programmazione, finanziamento e realizzazione delle opere di edilizia universitaria di cui all'art. 47 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

d) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e le altre istituzioni pubbliche e private, al fine di assicurare la piena partecipazione dell'Università alla crescita sociale e civile della comunità;

e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Università.

Sino a quando non è eletto il presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal rettore.

Art. 9.

Giunta esecutiva del consiglio di amministrazione

La giunta esecutiva del consiglio di amministrazione è l'organo di gestione ordinaria dell'Università; svolge le funzioni ad essa delegate dal consiglio di amministrazione e può assumere, in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva. decisioni nelle materie a questo riservate.

La giunta esecutiva è composta da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il rettore;

c) il pro-rettore;

d) un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del primo comma dell'art. 6;

e) un componente del consiglio di amministrazione scelto tra quelli di cui alla lettera *h*) del primo comma dell'art. 6;

f) un componente del consiglio di amministrazione scelto tra quelli di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*) ed *s*) del primo comma dell'art. 6;

g) un componente del consiglio di amministrazione scelto tra quelli di cui alla lettera *f*) del primo comma dell'art. 6;

h) il direttore amministrativo che funge da segretario.

I componenti elettivi della giunta esecutiva sono designati a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione, con votazione separata per ciascun gruppo di componenti, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I membri della giunta esecutiva che, senza giustificato motivo, si assentino per più di tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 10.

Senato accademico

Il senato accademico è composto dai presidi di facoltà e dal rettore che lo presiede; ad esso partecipa in funzione di segretario il direttore amministrativo, con voto consultivo.

Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.

In particolare, il senato accademico formula, anche su iniziativa del consiglio di amministrazione, sentita la commissione per la ricerca scientifica di cui all'art. 11, proposte in merito alla ripartizione dei posti di personale docente e di coordinamento delle richieste dei posti stessi. Il consiglio di amministrazione può rinviare la proposta al senato accademico, con richiesta motivata di riesame. Ove il senato confermi la medesima proposta o non si pronunci entro quindici giorni dalla richiesta, il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva anche in maniera difforme.

Art. 11.

Commissione per la ricerca scientifica

La commissione per la ricerca scientifica è composta dai direttori di dipartimento e da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori e un rappresentante del personale non docente eletti ogni tre anni dalle rispettive categorie.

Essa è presieduta dal rettore.

Ad essa partecipa con funzioni di segretario il direttore amministrativo, con voto consultivo.

La commissione per la ricerca scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca che si svolgono in seno all'Università e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.

In particolare, la commissione elabora, anche su iniziativa del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i piani di ricerca annuali e pluriennali dell'Università e propone la distribuzione dei fondi assegnati annualmente dall'Università alle attività di ricerca. Il consiglio di amministrazione può rinviare la proposta alla commissione, con richiesta motivata di riesame. Ove la commissione confermi la medesima proposta o non si pronunci entro venti giorni dalla richiesta, il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva anche in maniera difforme.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 12.

Facoltà e corsi di laurea

L'Università comprende le facoltà di:

a) sociologia, con il corso di laurea in sociologia;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche;

c) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria forestale, ingegneria dei materiali;

d) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia politica, economia e commercio ed il corso di diploma in statistica;

e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in lingue e letterature straniere moderne;

f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

Art. 13.

Elezioni degli organi di governo e loro deliberazioni

Le elezioni dei membri elettivi degli organi universitari si svolgono con voto personale e segreto e sono disciplinate con appositi regolamenti.

I cembri dei vari organi hanno diritto di accesso alle informazioni necessarie per deliberare.

Gli atti delle deliberazioni sono pubblici.

Art. 14.

Regolamenti

Il regolamento generale di attuazione dello statuto è emanato con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentite le facoltà, i consigli di dipartimento, il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica.

Il regolamento generale disciplina il procedimento per l'emanazione dei regolamenti relativi a specifiche materie ed è approvato dalla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 43 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

I regolamenti particolari sono emanati con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o della commissione per la ricerca scientifica, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

Devono comunque essere sentite le rappresentanze delle componenti interessate.

Art. 15.

Centro per l'educazione permanente

Le attività di aggiornamento professionale ed educazione permanente, che non facciano capo ad apposite scuole o corsi previsti dal presente statuto, vengono gestite, nell'ambito delle direttive approvate dal senato accademico e su proposta delle facoltà, da un centro per l'educazione permanente.

Il centro per l'educazione permanente è diretto da un professore delegato dal rettore su conforme parere del senato accademico, si avvale di regola per le proprie attività di personale docente dell'Università ed è disciplinato da apposito regolamento.

Le attività svolte per conto del centro per l'educazione permanente sono considerate attività didattiche a tutti gli effetti.

Art. 16.

Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue

E' istituito un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue.

Con apposito regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta del senato accademico, le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facoltà, dei corsi di laurea, di diploma e del centro per l'educazione permanente.

Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 17.

Carattere residenziale dell'Università

L'Università promuove, in collaborazione con l'opera universitaria o con l'organismo al quale l'ente locale attribuirà la relativa competenza, iniziative per la realizzazione del carattere residenziale dell'Università nei confronti della popolazione studentesca nonché per l'attuazione del diritto allo studio.

L'Università facilita l'inserimento del proprio personale, anche predisponendo un piano pluriennale per la realizzazione del carattere residenziale dell'Università e per l'adozione di iniziative dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale docente e non docente.

L'Università gestisce direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti visitatori, i ricercatori visitatori e per gli studenti dei dottorati di ricerca.

Capo IV

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 18.

Edilizia universitaria

Il consiglio di amministrazione dell'Università, per quanto di propria competenza, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca.

Art. 18.

Collaborazione con altre Università ed istituti di ricerca

Il consiglio di amministrazione, sentiti o su proposta della commissione per la ricerca scientifica e del senato accademico, secondo le rispettive competenze, predispone un piano triennale di collaborazione con altre Università ed istituti di istruzione superiore di ricerca scientifica. Tale piano viene aggiornato ogni anno e prevede anche l'impegno finanziario, da inserire in appositi capitoli del bilancio dell'Università, per scambi ed inviti a docenti, ricercatori e studenti e per l'attivazione di corsi integrativi.

Parte di questi fondi può essere attribuita ai dipartimenti affinché istituiscano borse di ricerca post-dottorali, anche nell'ambito di convenzioni con Università e istituti di ricerca stranieri, secondo quanto previsto dall'art. 48 della legge n. 590/1982.

Con delibera del consiglio di facoltà competente, i docenti visitatori stranieri possono essere autorizzati a svolgere corsi integrativi di quelli ufficiali. Tali corsi, previo accordo col consiglio di facoltà e sentito il presidente del consiglio di amministrazione, possono essere svolti anche in lingua straniera. Il professore straniero può far parte della commissione d'esame.

Art. 20.

Numero programmato degli studenti dell'Università

Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, di corso di laurea, delle scuole e l'opera universitaria o l'ente di questa sostitutivo, stabilisce in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche e residenziali ed alla prevedibile necessità di laureati e diplomati, il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea ed

alle scuole, ivi compresi i trasferimenti interni. Potranno eventualmente essere riservati posti a cittadini stranieri e italiani stabilmente residenti all'estero.

Qualora le richieste di immatricolazione presentate entro il 10 ottobre superassero il numero programmato, le varie domande saranno selezionate esclusivamente in base a criteri di merito stabiliti da un apposito regolamento. Qualora il numero programmato non fosse raggiunto, le domande pervenute dopo il 10 ottobre saranno considerate sulla base della data di presentazione.

Art. 21.

Frequenza di corsi all'estero da parte di studenti dell'Università

I consigli di facoltà e di corso di laurea determinano le modalità attraverso le quali gli studenti possono frequentare singoli corsi presso Università straniere, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 48 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Per facilitare tale frequenza, il consiglio di amministrazione potrà stanziare fondi sul bilancio dell'Università.

Art. 22.

Servizi per attività culturali, sportive e sociali

L'Università promuove servizi per l'orientamento professionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati.

L'Università garantisce, anche cooperando con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria o col suo ente sostitutivo, servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.

L'Università sostiene la realizzazione di iniziative rientranti nelle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in coperative o associazioni riconosciute ai sensi della legislazione vigente.

Art. 23.

Sigillo

Il sigillo dell'Università raffigura su sfondo chiaro l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta « Athesina studiorum Universitas ».

TITOLO II
ORDINAMENTO DIDATTICO

Capo I
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Art. 24.

La facoltà di sociologia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali e all'insegnamento delle scienze sociali.

Art. 25.

Il corso di studi si divide in due bienni.

Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specialistico.

Il biennio di specializzazione è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) « sociologia dei fenomeni comunicativi e culturali »;
b) « sociologia dei fenomeni organizzativi e politici »;
c) « sociologia dei fenomeni economici e del lavoro »;
d) « sociologia delle strutture e dei processi territoriali »

Art. 26.

Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale;

1) istituzioni di sociologia I;
2) istituzioni di sociologia II;
3) storia del pensiero sociologico;
4) metodologia delle scienze sociali;
5) antropologia culturale;
6) psicologia generale;
7) storia delle istituzioni sociali e politiche;
8) economia politica;
9) istituzioni di diritto pubblico;
10) matematica per le scienze sociali;
11) statistica.

Art. 27.

Il secondo biennio, progredito, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

12) informatica;
13) statistica per la ricerca sociale;
14) tecniche di ricerca sociale.

Il secondo biennio comprende inoltre i seguenti insegnamenti obbligatori:

a) *Per l'indirizzo « sociologia dei fenomeni comunicativi e culturali »:*

15) sociologia delle comunicazioni;
16) sociologia dei processi culturali, conoscitivi e normativi;
17) sociologia dell'educazione.

b) *Per l'indirizzo « sociologia dei fenomeni organizzativi e politici »:*

18) sociologia dei fenomeni politici;
19) sistemi sociali comparati;
20) sociologia dell'organizzazione.

c) *Per l'indirizzo « sociologia dei fenomeni economici e del lavoro »:*

21) sociologia economica;
22) sociologia del lavoro;
23) sociologia delle relazioni industriali.

d) *Per l'indirizzo « sociologia delle strutture e dei processi territoriali »:*

24) sociologia urbano-rurale;
25) teoria e metodi della pianificazione sociale;
26) sociologia dello sviluppo.

Art. 28.

Nel corso del secondo biennio lo studente dovrà inoltre seguire cinque corsi complementari, impartiti dalla facoltà, scelti fra i seguenti:

1) analisi delle classi e dei gruppi sociali;
2) analisi del linguaggio politico;
3) antropologia economica;
4) antropologia sociale;
5) calcolo automatico dei dati;
6) conflitti del lavoro;
7) contrattazione collettiva;
8) demografia;
9) diritto amministrativo;
10) diritto costituzionale italiano e comparato;
11) diritto del lavoro;
12) diritto della previdenza sociale;
13) diritto delle Comunità europee;
14) diritto pubblico dell'economia;
15) diritto sindacale;
16) diritto sindacale comparato;
17) diritto urbanistico;
18) disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
19) dottrine giuridiche;
20) ecologia applicata;
21) ecologia umana;
22) econometria;
23) economia agraria;
24) economia del lavoro;
25) economia del territorio;
26) economia del turismo;
27) economia della cooperazione;
28) economia dell'istruzione;
29) economia dello sviluppo;
30) economia industriale;
31) economia pubblica;
32) economia urbana;
33) epistemologia e metodologia;
34) filosofia del diritto;
35) filosofia del linguaggio;
36) filosofia della scienza;
37) filosofia della storia;
38) filosofia politica;
39) forme elementari di società;
40) geografia economica;
41) governo locale;
42) il pubblico impiego;
43) istituzioni di diritto privato;
44) linguistica generale;

45) logica;
46) logica dei sistemi normativi;
47) modelli matematici per sociologi;
48) organizzazione ed economia dello spettacolo;
49) organizzazione internazionale;
50) partiti e gruppi di pressione;
51) pedagogia;
52) pianificazione ed organizzazione territoriale;
53) programmazione economica;
54) politica economica;
55) psicologia applicata;
56) psicologia dinamica;
57) psicologia del lavoro;
58) psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
59) psicologia dell'educazione;
60) psicologia dell'età evolutiva;
61) psicologia dell'organizzazione;
62) psicologia dei gruppi;
63) psicologia sociale;
64) rappresentazione dei fenomeni territoriali;
65) rilevazioni statistiche ufficiali;
66) scienza dell'amministrazione;
67) scienza dell'opinione pubblica;
68) scienza della politica;
69) scienza e valorizzazione dei beni culturali;
70) semiologia;
71) sistemi economici comparati;
72) sistemi politici comparati;
73) sociolinguistica;
74) sociologia del diritto;
75) sociologia dell'arte e della letteratura;
76) sociologia della conoscenza;
77) sociologia della cultura;
78) sociologia della famiglia;
79) sociologia della medicina;
80) sociologia della religione;
81) sociologia delle comunità locali;
82) sociologia delle relazioni etniche;
83) sociologia delle relazioni internazionali;
84) sociologia dei fenomeni tecnologici;
85) sociologia dei gruppi;
86) sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
87) sociologia rurale;
88) sociologia urbana;
89) storia contemporanea;
90) storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
91) storia del sindacalismo e del movimento operaio;
92) storia del teatro e dello spettacolo;
93) storia dell'agricoltura;
94) storia dell'amministrazione pubblica;
95) storia della Chiesa;
96) storia della città e del territorio;
97) storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
98) storia della filosofia moderna e contemporanea;
99) storia dell'industria;
100) storia della scienza;
101) storia delle dottrine economiche;
102) storia delle dottrine politiche;
103) storia delle religioni;
104) storia delle tradizioni popolari;
105) storia dei partiti e dei movimenti politici;
106) storia economica;
107) storia e tecnica degli audivisivi;
108) storia e tecnica dell'informazione;
109) storia e tecnica del linguaggio giornalistico;
110) storia moderna;
111) storia sociale;
112) tecnica delle ricerche di mercato;
113) tecniche del linguaggio radio-televisivo;
114) tecniche di analisi territoriali;
115) tecniche psicometriche;
116) tecniche pubblicitarie;
117) teoria delle comunicazioni;
118) teoria dell'informazione;
119) teoria dei sindacati e dei conflitti sociali;
120) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
121) urbanistica.

Art. 29.

Tutti i corsi possono essere annuali o semestrali. Il consiglio di facoltà stabilisce di anno in anno quali corsi debbano essere considerati semestrali.

Art. 30.

Il consiglio di facoltà delibera sul rapporto di propedeuticità fra i singoli esami e stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo.

Art. 31.

L'iscrizione al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua inglese.

L'iscrizione al quarto anno di corso è subordinata al superamento di una prova di conoscenza di una seconda lingua straniera scelta fra quelle insegnate nell'Università.

Art. 32.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato esami per l'equivalente di ventidue insegnamenti annuali, oltre al superamento delle prove di conoscenza della lingua straniera di cui all'articolo precedente.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta, o tesi, che deve svolgersi in modo originale su un tema scelto dal candidato ed approvato da un professore ufficiale;

b) nella discussione della dissertazione o tesi.

Capo II

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 33.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in matematica con indirizzi generale, applicativo e didattico;

laurea in fisica con indirizzi generale, applicativo e didattico;

laurea in scienze biologiche.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 34.

Il corso di studi in matematica si distingue in tre indirizzi: *generale, applicativo e didattico.*

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati, sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica scelte tra quelle proposte dalla facoltà.

I corso di « analisi matematica », di « geometria », di « fisica generale » constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « analisi matematica I », « geometria I », « algebra ».

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il terzo anno:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Nel secondo biennio, oltre agli esami di cui al precedente comma, dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovrà essere seguita nel terzo anno, le altre nel quarto. Una di esse almeno, dovrà essere ad indirizzo fisico.

Dei predetti quattro insegnamenti sono fondamentali:

per l'indirizzo generale: analisi superiore e geometria superiore;

per l'indirizzo applicativo: meccanica superiore e calcoli numerici e grafici;

per l'indirizzo didattico: matematiche complementari e matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Anche gli insegnamenti del secondo biennio possono essere accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Lo studente che non presenta un piano libero di studi, sceglierà i corsi complementari lasciati alla sua scelta tra quelli attivati dalla facoltà e compresi nella seguente lista e tra i corsi fondamentali specifici degli altri indirizzi

1) algebra II;
2) algebra superiore;
3) algebra funzionale;
4) analisi matematica III;
5) analisi numerica;
* 6) astronomia;
7) biomatematica;
8) calcolo numerico e programmazione;
9) calcolo delle probabilità;
10) chimica con esercitazioni di laboratorio;
11) cibernetica;
12) cibernetica e teoria dell'informazione;
* 13) complementi di fisica generale;
14) epistemologia e metodologia;
* 15) fisica matematica;
* 16) fisica superiore;
* 17) fisica teorica;
* 18) fluidodinamica;
19) geometria albegrica;
20) geometria differenziale;
* 21) istituzioni di fisica teorica;
22) linguaggi di programmazione;
23) logica matematica;
24) matematica finanziaria ed attuariale;
25) matematiche superiori;
26) meccanica analitica;
* 27) meccanica quantistica;
* 28) meccanica statistica;
* 29) preparazione di esperienze didattiche;
* 30) relatività;
31) riconoscimento automatico delle forme;
32) statistica;
33) statistica matematica;
34) storia delle matematiche;
* 35) struttura della materia;
36) teoria dei modelli;
37) teoria dei numeri;
38) teoria delle funzioni;
39) teoria dell'informazione e della trasmissione;
40) teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
41) topologia.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio, vi è un esame finale.

L'esame di laurea comprenderà in ogni caso un lavoro scritto, il quale per la laurea con indirizzo generale, dovrà essere una ricerca originale. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indrizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 35.

Il corso di studi per la laurea in fisica si distingue in tre indirizzi: generale, applicativo e didattico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi, per il primo biennio:

1) fisica generale I;
2) fisica generale II;
3) analisi matematica I;
4) analisi matematica II;
5) geometria I;
6) meccanica razionale;
7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) esperimentazioni fisica I;
9) esperimentazioni fisica II.

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di fisica generale I e fisica generale II, analisi matematica I e analisi matematica II, esperimentazione fisica I ed esperimentazione fisica II, non sono biennali ma constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici.

I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

I corsi 7), 8) e 9) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Corsi comuni ai tre indirizzi*:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici della fisica.

b) *Corsi per l'indirizzo generale*:

6-7) laboratorio di fisica (biennale);
4) fisica superiore;
5) fisica teorica;
8) corso a scelta di matematiche superiori;
9) corso a scelta.

c) *Corsi per indirizzo applicativo*:

4-5) laboratorio di fisica (biennale);
6-7-8) e 9) numero quattro corsi da determinare a seconda del ramo di specializzazione.

d) *Corsi per l'indirizzo didattico*:

4-5) complementi di fisica generale (biennale);
6) storia della fisica;
7-8) preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9) numero due corsi a scelta.

Il corso di « struttura della materia » va inteso come una esposizione delle proprietà degli atomi, delle molecole e degli stati condensati della materia.

I corsi *a*-1), *a*-2), *a*-3), *b*-4), *b*-5), *d*-4), *d*-5), possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti di cui ai numeri *c*-6), *c*-7), *c*-8), *c*-9), verranno stabiliti in relazione ai vari orientamenti che potrà avere l'indirizzo applicativo. In particolare, essi saranno raggruppati secondo curricula consigliati dal consiglio di facoltà proposti alla sua approvazione dallo studente stesso.

Lo studente che non presenta un piano libero di studi, sceglierà i corsi complementari lasciati alla sua scelta, tra quelli attivati dalla facoltà e compresi nella seguente lista e tra i corsi fondamentali specifici degli altri indirizzi.

Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari di fisica, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente:

1) acceleratori di particelle;
* 2) algebra superiore;
* 3) analisi funzionale;
* 4) analisi numerica;
* 5) analisi superiore;
6) astrofisica;
7) astronomia;
8) biofisica;
9) biologia molecolare;
* 10) calcoli numerici e grafici;
* 11) calcolo numerico e programmazione;
* 12) calcolo delle probabilità;
13) chimica fisica;
14) chimica organica;
15) chimica teorica;
16) cibernetica;
17) cibernetica e teoria dell'informazione;
18) cosmologia;

* Le discipline di argomento fisico sono contrassegnate con un asterisco.

19) cristallografia;
20) didattica della fisica;
21) elettronica;
22) elettronica quantistica;
23) epistemologia e metodologia;
24) fisica atomica;
25) fisica dei neutroni;
26) fisica dei plasmi;
27) fisica dei semiconduttori;
28) fisica degli stati condensati;
29) fisica delle basse temperature;
30) fisica delle particelle elementari;
31) fisica dello spazio;
32) fisica dello stato solido;
33) fisica matematica;
34) fisica molecolare;
35) fisica nucleare;
36) fisica sanitaria;
37) fisica terrestre;
38) fluidodinamica;
* 39) geometria differenziale;
* 40) geometria superiore;
* 41) istituzioni di analisi superiore;
* 42) istituzioni di fisica matematica;
43) istituzioni di fisica nucleare;
* 44) istituzioni di geometria superiore;
* 45) linguaggi di programmazione;
* 46) matematiche complementari;
* 47) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
* 48) matematiche superiori;
* 49) meccanica analitica;
50) meccanica dei continui;
51) meccanica quantistica;
52) meccanica statistica;
* 53) meccanica superiore;
54) mineralogia;
55) onde elettromagnetiche;
56) ottica;
57) ottica elettronica;
58) ottica quantistica;
59) radioattività;
60) relatività;
61) riconoscimento automatico delle forme;
62) spettroscopia;
63) spettroscopia atomica;
64) spettroscopia dello stato solido;
65) spettroscopia nucleare;
* 66) statistica;
67) superconduttività;
68) tecnica del vuoto;
69) teoria dei campi;
70) teoria dei sistemi a molti corpi;
71) teoria delle forze nucleari;
* 72) teoria delle funzioni;
73) teoria delle reazioni nucleari;
* 74) teoria dell'informazione e della trasmissione;
* 75) teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
76) teorie quantistiche;
77) termodinamica;
78) termodinamica dei processi irreversibili.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato fisica generale I e II, analisi matematica I e II.

Il consiglio di corso di laurea, potrà inoltre richiedere la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e nell'esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 36.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene;
13) genetica.

Si richiederà inoltre, alla fine del secondo anno la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica scelte tra quelle proposte dalla facoltà.

Insegnamenti complementari:

1) algologia;
2) analisi biologiche;
3) antropologia;
4) biochimica applicata;
5) biochimica comparata;
6) biochimica fisica;
7) biochimica vegetale;
8) biofisica;
9) biologia delle popolazioni umane;
10) biologia generale;
11) biologia molecolare;
12) biomatematca;
13) calcolo numerico e programmazione;
14) chimica delle fermentazioni;
15) chimica delle sostanze organiche naturali;
16) citochimica e istochimica;
17) citologia;
18) ecologia;
19) ecologia vegetale;
20) entomologia;
21) epistemologia e metodologia;
22) esercitazioni di chimica organica ed analisi organiche;
23) etologia;
24) farmacologia;
25) farmacologia molecolare;
26) fisiologia cellulare;
27) fisiologia vegetale;
28) fotochimica;
29) genetica applicata;
30) genetica dei microorganismi;
31) genetica delle popolazioni;
32) genetica molecolare;
33) geologia;
34) idrobiologia e acquacoltura;
35) immunologia;
36) micologia;
37) microbiologia generale;
38) microbiologia applicata;
39) mineralogia;
40) paleontologia;
41) parassitologia;
42) patologia generale;
43) patologia vegetale;
44) scienze dell'alimentazione;
45) statistica;
46) teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
47) virologia.

Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Capo III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 37.

La facoltà di ingegneria potrà conferire le seguenti lauree:
laurea in ingegneria civile, sezione edile;
laurea in ingegneria forestale;
laurea in ingegneria dei materiali.

* Le discipline di argomento matematico sono contrassegnate con un asterisco.

Art. 38.

La durata dei corsi per il conseguimento delle singole lauree è di cinque anni.

Art. 39.

Gli insegnamenti impartiti nella facoltà di ingegneria possono essere annuali o semestrali.

Il numero complessivo degli insegnamenti annuali per ciascun corso quinquennale di laurea è di ventinove. A tale fine due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale.

La qualità di insegnamento semestrale viene attribuita dal consiglio di facoltà.

Art. 40.

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti:

A) *Obbligatori del primo e secondo anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II.

L'insegnamento di disegno II sostituisce geometria II ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

B) *Obbligatori del terzo, quarto e quinto anno*:

a) sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
16) tecnica delle costruzioni;
17) architettura tecnica;
18) topografia;
19) architettura e composizione architettonica;

b) sul piano della facoltà:

20) geotecnica e tecnica delle fondazioni;
21) tecnica delle costruzioni II;
22) architettura tecnica II;
23) costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
24) organizzazione del cantiere;
25) costruzioni idrauliche;
26) elementi di calcolo numerico e programmazione (*).

L'insegnamento contrassegnato con (*) puo aggiungersi a quelli previsti al secondo anno di corso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

c) insegnamenti a scelta dello studente secondo indirizzi di specializzazione per il completamento delle ventinove annualità:

1) collaudo e controllo delle strutture;
2) consolidamento degli edifici;
3) costruzioni asismiche;
4) costruzioni di ponti e grandi strutture;
5) costruzioni in cemento armato e c.a.p.;
6) costruzioni metalliche;
7) economia ed estimo;
8) ergotecnica edile;
9) idrologia e difesa del territorio;
10) igiene applicata all'edilizia;
11) impianti di potabilizzazione e trattamento delle acque;
12) impianti tecnici dell'edilizia;
13) ingegneria del territorio;
14) ingegneria sanitaria;
15) legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
16) meccanica delle rocce;
17) pianificazione dei trasporti;
18) progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia;
19) progetti edili;
20) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio;
21) programmazione e costi;
22) programmazione dei calcolatori elettronici;
23) servizi idraulici per l'urbanizzazione;
24) statica delle strutture prefabbricate;
25) storia dell'architettura e delle tecnologie edilizie;
26) tecnica del controllo ambientale;
27) tecnica urbanistica;
28) tecnologia degli elementi costruttivi;
29) teoria delle strutture.

Art. 41.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti per differenti corsi di laurea non comprende necessariamente identità di programma, in quanto essi possono tendere a differenti finalità.

Art. 42.

Il consiglio di facoltà delibera il manifesto degli studi, fissa la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso.

Per quanto riguarda le modalità dell'esame di laurea si fa rinvio alla normativa vigente.

Capo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 43.

Presso la facoltà di economia e commercio sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in economia politica;
laurea in economia e commercio.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA POLITICA

Art. 44.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia politica sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali obbligatori:

1) diritto commerciale;
2-3) economia politica I e II;
4) economia aziendale;
5) econometria;
6) istituzioni di diritto privato;
7) istituzioni di diritto pubblico;
8) matematica;
9) metodi matematici di analisi economica;
10) politica economica e finanziaria;
11) scienza delle finanze;
12) sociologia;
13) statistica metodologica;
14) storia economica;
15) storia del pensiero economico.

Insegnamenti complementari:

1) calcolo automatico;
2) contabilità nazionale;
3) demografia;
4) diritto agrario;
5) diritto amministrativo;
6) diritto bancario;
7) diritto della sicurezza sociale;
8) diritto del lavoro;
9) diritto delle Comunità europee;
10) diritto dell'economia;
11) diritto fallimentare;
12) diritto industriale;
13) diritto internazionale;
14) diritto penale commerciale;
15) diritto privato comparato;
16) econometrica (corso progredito);
17) economia dell'automazione dei processi produttivi;
18) economia delle Comunità europee;
19) economia del settore pubblico;
20) economia e politica agraria;
21) economia e politica dei trasporti;
22) economia e politica del lavoro;
23) economia e politica industriale;
24) economia internazionale;
25) economia monetaria e creditizia;
26) economia monetaria internazionale;
27) economia montana e forestale;
28) economia politica (corso progredito);

29) economia regionale;
30) elaboratori elettronici;
31) finanza aziendale;
32) finanza degli enti locali;
33) geografia economica;
34) matematica finanziaria e attuariale;
35) metodologia delle scienze sociali;
36) organizzazione aziendale;
37) problemi dello sviluppo economico;
38) programmazione dei sistemi economici;
39) ragioneria generale ed applicata (corso propedeutico);
40) ragioneria generale ed applicata (corso progredito);
41) ragioneria pubblica;
42) revisione e certificazione di bilancio;
43) ricerca operativa;
44) sistemi economici comparati;
45) sistemi fiscali comparati;
46) sistemi informativi;
47) sistemi sociali comparati;
48) sociologia delle organizzazioni complesse;
49) sociologia industriale e del lavoro;
50) sociologia urbana e rurale;
51) statistica;
52) statistica economica;
53) statistica metodologica (corso progredito);
54) storia delle dottrine politiche e sociali;
55) storia economica (corso monografico);
56) tecnica bancaria e professionale;
57) tecnica del commercio internazionale;
58) tecnica delle ricerche di mercato;
59) tecnica ed ordinamento delle borse;
60) tecnica industriale e commerciale;
61) tecnica professionale;
62) tecnologia dei processi produttivi;
63) teoria e politica monetaria.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali e di almeno undici insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio.

Lo studente dovrà, inoltre, prima di sostenere l'esame di laurea, dare prova di corretta conoscenza di due lingue straniere scelte fra quelle impartite nell'Università.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 45.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali obbligatori:

1) diritto commerciale (biennale);
2) diritto del lavoro;
3) economia e politica agraria;
4) economia politica (biennale);
5) geografia economica (biennale);
6) istituzioni di diritto privato;
7) istituzioni di diritto pubblico;
8) lingua francese o spagnola (triennale);
9) lingua inglese o tedesca (triennale);
10) matematica finanziaria (biennale);
11) matematica generale;
12) merceologia;
13) politica economica e finanziaria;
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) scienza delle finanze e diritto finanziario;
16) statistica (biennale);
17) storia economica;
18) tecnica bancaria e professionale;
19) tecnica industriale e commerciale.

Insegnamenti complementari:

1) analisi e contabilità dei costi;
2) calcolo automatico;
3) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
4) contabilità nazionale;
5) controllo statistico della qualità e statistica industriale;
6) demografia;
7) direzione aziendale;
8) diritto agrario;
9) diritto amministrativo;
10) diritto bancario;
11) diritto della sicurezza sociale;
12) diritto delle Comunità europee;
13) diritto dell'economia;
14) diritto fallimentare;
15) diritto industriale;
16) diritto internazionale;
17) diritto penale commerciale;
18) diritto privato comparato;
19) diritto pubblico dell'economia;
20) diritto regionale e degli enti locali;
21) diritto tributario;
22) econometria;
23) econometrica (corso progredito);
24) economia aziendale;
25) economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
26) economia del benessere;
27) economia della cooperazione;
28) economia dell'automazione dei processi produttivi;
29) economia delle aziende di credito;
30) economia delle Comunità europee;
31) economia delle fonti di energia;
32) economia delle imprese pubbliche;
33) economia e finanza della sicurezza sociale;
34) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
35) economia e politica dei trasporti;
36) economia e politica del lavoro;
37) economia e politica industriale;
38) economia internazionale;
39) economia montana e forestale;
40) economia regionale;
41) economia sanitaria;
42) elaboratori elettronici;
43) finanza aziendale;
44) finanza degli enti locali;
45) geografia applicata;
46) gestione del personale e tecniche di retribuzione;
47) impianti per l'elaborazione dell'informazione;
48) marketing;
49) metodi matematici di analisi economica;
50) metodi quantitativi per le decisioni;
51) organizzazione aziendale;
52) pianificazione ed organizzazione territoriale;
53) problemi dello sviluppo economico;
54) programmazione e pianificazione aziendale;
55) programmazione e pianificazione dell'amministrazi pubblica;
56) ragioneria pubblica;
57) revisione e certificazione di bilancio;
58) ricerca operativa;
59) scienza delle finanze;
60) sistemi economici comparati;
61) sistemi fiscali comparati;
62) sistemi informativi;
63) sociologia;
64) sociologia economica;
65) statistica aziendale;
66) statistica aziendale e analisi di mercato;
67) statistica e calcolo delle probabilità;
68) statistica e teoria delle informazioni;
69) statistica metodologica (corso progredito);
70) statistica sociale (semestrale);
71) storia dell'agricoltura;
72) storia dell'industria;
73) storia del pensiero economico;
74) tecnica dei crediti speciali;
75) tecnica del commercio internazionale;
76) tecnica della commercializzazione dei prodotti agric
77) tecnica ed ordinamento delle borse;
78) tecnica professionale;
79) tecnica delle ricerche di mercato;
80) tecniche economiche e finanziarie per la programmazio
81) tecnologia dei processi produttivi;
82) teoria e politica monetaria;
83) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
84) teoria statistica delle decisioni;
85) trattamento dell'informazione nell'impresa.

Art. 46.

Propedeuticità

Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e istituzi di diritto pubblico sono propedeutici per tutti gli altri inseg menti giuridici.

L'insegnamento di diritto commerciale è propedeutico per gli insegnamenti di diritto fallimentare, diritto bancario, diritto penale commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro.

L'insegnamento di economia politica I è propedeutico per gli insegnamenti di economia politica II, economia e politica agraria, geografia economica, tecnica della commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'insegnamento di economia politica II è propedeutico per gli insegnamenti di politica economica e finanziaria, scienza delle finanze.

L'insegnamento di statistica I è propedeutico per gli insegnamenti di statistica II, geografia economica.

L'insegnamento di matematica generale è propedeutico per l'insegnamento di matematica finanziaria e attuariale.

L'insegnamento di tecnica bancaria e professionale è propedeutico per gli insegnamenti di tecnica e ordinamento delle borse, tecnica dei crediti speciale, tecnica del commercio internazionale.

Art. 47.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali e di almeno due insegnamenti complementari.

Capo V

Diploma in statistica

Art. 48.

E' istituita presso la facoltà di economia e commercio una scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni.

Art. 49.

Gli insegnamenti del corso di diploma in statistica sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica (corso biennale);
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1) controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
2) demografia investigativa;
3) diritto regionale e degli enti locali;
4) econometria;
5) econometria (corso progredito);
6) economia aziendale;
7) economia politica (corso elementare);
8) economia regionale;
9) elaboratori elettronici;
10) elementi di teoria dei campioni;
11) finanza degli enti locali;
12) geometria analitica;
13) impianti per l'elaborazione dell'informazione;
14) istituzioni di diritto privato;
15) istituzioni di diritto pubblico;
16) istituzioni di statistica;
17) matematica finanziaria ed attuariale;
18) metodi matematici di analisi economica;
19) merceologia statistica in agricoltura;
20) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
21) ricerca operativa;
22) sistemi informativi;
23) statistica aziendale e analisi di mercato;
24) statistica del credito e monetaria;
25) statistica e biometria;
26) statistica e calcolo delle probabilità;
27) statistica e teoria dell'informazione;
28) statistica matematica;
29) statistica metodologica;
30) tecnica delle ricerche di mercato;
31) teoria e metodi dell'affidabilità;
32) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
33) teoria statistica delle decisioni;
34) trattamento dell'informazione nell'impresa.

Art. 50.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pur semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.

Capo VI

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 51.

Presso la facoltà di lettere e filosofia sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in lettere;
laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Corso di laurea in lettere

Art. 52.

Il corso di laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 53.

Insegnamenti complementari:

1) antichità greche e romane;
2) antichità medioevali;
* 3) antropologia culturale;
4) archeologia cristiana;
5) archeologia del vicino Oriente;
6) archeologia ed epigrafia tardo-antica;
7) archeologia ed epigrafia medioevale;
8) archivistica;
9) bibliografia e biblioteconomia;
10) civiltà greca;
11) codicologia;
12) critica del testo;
* 13) dialettologia italiana;
14) drammaturgia del mondo antico;
15) epigrafia greca;
16) estetica;
17) etruscologia e archeologia italica;

18) filologia dantesca;
* 19) filologia e letteratura bizantina;
20) filologia germanica;
21) filologia greca;
* 22) filologia italiana;
23) filologia ladina;
24) filologia latina;
25) filologia medioevale e umanistica;
26) filologia slava;
27) filosofia della religione;
28) filosofia della scienza;
29) filosofia morale;
30) filosofia teoretica;
31) grammatica greca;
32) grammatica latina;
33) istituzioni medioevali;
34) letteratura anglo-americana;
35) letteratura cristiana antica;
* 36) letteratura del Rinascimento;
* 37) letteratura ispano-americana;
* 38) letteratura italiana moderna e contemporanea;
* 39) letteratura latina medioevale;
40) letteratura tedesca medioevale;
* 41) letteratura umanistica;
42) lingua e letteratura catalana;
* 43) lingua e letteratura francese;
* 44) lingua e letteratura neogreca;
* 45) lingua e letteratura inglese;
* 46) lingua e letteratura portoghese;
* 47) lingua e letteratura rumena;
48) lingua e letteratura russa;
* 49) lingua e letteratura serbo-croata;
* 50) lingua e lettetratura slovena;
* 51) lingua e letteratura spagnola;
* 52) lingua e letteratura tedesca;
53) lingue e letterature della Cecoslovacchia;
* 54) linguistica applicata;
* 55) linguistica generale;
56) linguistica italiana;
57) linguistica tedesca;
58) logica ed epistemologia;
59) metrica e ritmica greca;
60) metrica e ritmica italiana;
61) metrica e ritmica latina classica e medioevale;
62) museografia;
63) numismatica;
64) paleografia e diplomatica;
65) paleografia e filologia musicale;
66) paleografia greca;
67) paletnologia;
68) papirologia;
69) pedagogia;
70) poetica e retorica;
71) psicologia;
72) psicologia dell'età evolutiva;
73) retorica e stilistica;
74) sanscrito;
75) semiotica;
* 76) semitistica;
77) sociologia;
78) sociologia dell'arte;
79) sociologia della comunicazione;
80) sociologia della cultura;
81) sociologia della letteratura;
82) sociologia della musica;
83) storia agraria medioevale;
84) storia bizantina;
* 85) storia contemporanea;
86) storia degli antichi stati italiani;
87) storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
88) storia dei trattati;
89) storia del Cristianesimo;
90) storia del diritto italiano;
91) storia del pensiero politico antico
92) storia del pensiero scientifico;
93) storia del Rinascimento;
94) storia del Risorgimento;
95) storia del sacro romano impero e degli stati germanici;
* 96) storia del teatro e dello spettacolo;
97) storia del vicino Oriente;
98) storia dell'età della riforma e della controriforma
99) storia dell'Europa orientale;
100) storia dell'università;
101) storia dell'urbanistica e dell'architettura;
102) storia della Chiesa;
103) storia della civiltà minoico-micenea;
104) storia della critica d'arte;
* 105) storia della critica letteraria;
* 106) storia della cultura tedesca;
* 107) storia della filosofia;
* 108) storia della lingua francese;
109) storia della lingua greca;
* 110) storia della lingua inglese;
* 111) storia della lingua italiana;
112) storia della lingua latina;
113) storia della medicina;
* 114) storia della musica;
115) storia della retorica antica;
116) storia della scienza e della tecnica;
117) storia delle dottrine politiche;
118) storia delle dottrine teologiche;
119) storia delle esplorazioni geografiche;
120) storia delle istituzioni politiche;
121) storia delle minoranze etniche, religiose e linguistiche europee;
122) storia delle religioni;
123) storia delle religioni del mondo classico;
124) storia dell'Italia contemporanea;
125) storia economica;
126) storia economica e sociale del medio evo;
* 127) storia e critica del cinema;
128) storie regionali del Trentino e del Tirolo;
129) tecnica dello scavo e dell'esplorazione archeologica;
130) teoria e storia della storiografia;
131) teorie e tecniche del restauro;
132) teoria generale della letteratura;
133) topografia antica;
134) toponomastica medioevale.

Gli insegnamenti contrassegnati con l'asterisco (*) rientrano anche negli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 54.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari della facoltà.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studetnte, previa approvazione dei competenti organi accademici, con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di altra facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un bienno anche uno o due insegnamenti in più e in tal caso può ridurre rispettivamete di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dai competenti organi accademici.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta preparata dallo studente su argomento afferente a una delle discipline comprese nel piano di studi dell'indirizzo prescelto, salvo deroga motivata concessa dai competenti organi accademici.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Art. 55.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne europee sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra: francese, inglese, tedesco e russo;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza o germanica o slava;
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte medioevale e moderna;
10) geografia.

Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6):

1) cultura greca;
2) didattica dell'italiano;
3) didattica delle lingue straniere moderne;
4) linguaggi artificiali ed esperantistica;
5) filologia celtica;
6) filologia francese;
7) filologia inglese;
8) filologia ispanica;
9) filologia tedesca;
10) filologia ugro-finnica;
11) filosofia del linguaggio;
12) fonetica e fonologia;
13) letteratura brasiliana;
14) letteratura francese moderna e contemporanea;
15) letteratura inglese moderna e contemporanea;
16) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
17) letterature francofone;
18) letterature moderne comparate;
19) lingua e letteratura albanese;
20) lingua e letteratura araba;
21) lingua e letteratura bulgara;
22) lingua e letteratura ceca;
23) lingua e letteratura ebraica moderna;
24) lingua e letteratura neerlandese;
25) lingua e letteratura polacca;
26) lingua e letteratura slovacca;
27) lingua e letteratura ungherese;
28) lingue e letterature scandinave;
29) psicolinguistica;
30) sociolinguistica;
31) storia dei Paesi di lingua francese;
32) storia dei Paesi di lingua germanica;
33) storia dei Paesi di lingua iberica;
34) storia dei Paesi di lingua inglese;
35) storia della Germania contemporanea;
36) storia della lingua spagnola;
37) storia della lingua tedesca;
38) storia dell'arte medioevale e moderna;
39) storia dell'Europa orientale;
40) storia dell'impero asburgico;
41) storia greca;
42) storia romana;
43) una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa.

Art. 56.

Lo studente dovrà scegliere i corsi e sostenere annualmente gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari della facoltà. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto anche a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

L'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna dovrà essere seguito almeno per due anni.

Dovranno inoltre essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà seguire per un biennio anche un altro insegnamento, e in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dai competenti organi accademici.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento afferente all'area culturale della lingua e letteratura quadriennale prescelta.

Capo VII

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 57.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 58.

Gli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza sono quelli che per disposizione generale debbono essere attivati in ogni facoltà di giurisprudenza, e gli altri insegnamenti indicati come appresso.

Sono attivati obbligatoriamente gli insegnamenti di:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano;
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano;
5) storia del diritto italiano (biennale);
6) economia politica;
7) scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;

10) diritto romano (biennale);
11) diritto civile (biennale);
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Gli ulteriori insegnamenti sono:

19) diritto internazionale privato;
20) diritto dei trasporti;
21) diritto forestale e agrario;
22) diritto privato comparato;
23) diritto privato della Comunità europea;
24) diritto commerciale internazionale e uniforme;
25) diritto comparato del lavoro;
26) diritto processuale civile comparato;
27) istituzioni di diritto pubblico;
28) diritto tributario;
29) diritto regionale e degli enti locali;
30) diritto costituzionale comparato;
31) diritto amministrativo comparato;
32) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
33) diritto della Comunità europea (pubblico);
34) diritto penale e procedura penale comparati;
35) criminologia;
36) medicina legale;
37) diritto penale dell'economia;
38) diritto canonico;
39) storia del pensiero giuridico moderno;
40) storia delle codificazioni moderne;
41) sistemi giuridici comparati;
42) diritto anglo-americano;
43) diritto dei Paesi socialisti;
44) diritto dei Paesi africani e asiatici;
45) diritto dei Paesi di lingua tedesca;
46) diritto pubblico dell'economia;
47) scienza dell'amministrazione;
48) diritto parlamentare e tecnica legislativa;
49) storia delle istituzioni moderne;
50) diritto comune;
51) sociologia del diritto;
52) diritto tavolare;
53) diritto della cooperazione.

Art. 59.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre insegnamenti complementari a scelta.

Art. 60.

L'esame di istituzioni di diritto privato è propedeutico rispetto agli esami sopra indicati ai numeri 11), 12), 13), 14), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26).

L'esame di istituzioni di diritto romano è propedeutico rispetto agli esami sopra indicati ai numeri 10), 11), 22).

L'esame di istituzioni di diritto romano è propedeutico rispetto agli esami sopra indicati ai numeri 7), 8), 9), 13), 15), 16), 28), 29), 30), 31), 32), 33).

L'esame di sistemi giuridici comparati è propedeutico rispetto agli esami sopra indicati ai numeri 22), 23), 24), 25), 26) 30), 31), 34), 42), 43), 44), 45).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651120/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200842300)

Prezzo L. 500